

ATTI UFFICIALI

Regolamento organico del R. Istituto di Belle Arti di Roma.

CAPO I.

Art. 1. — L'Istituto di Belle Arti di Roma ha per fine l'insegnamento delle arti del disegno.

Art. 2. — L'insegnamento è di due gradi:

1° comune; fondamentale ed obbligatorio per tutte le arti;

2° superiore; che è libero ed è specializzato secondo le arti.

Art. 3. — L'insegnamento comune è ripartito in due periodi.

Il primo dura tre anni, il secondo due anni

Art. 4. — Lo studio superiore in ciascun ramo dell'arte dura due anni ed è impartito nei modi indicati dalle successive disposizioni.

Art. 5. — Il programma degli studi nel primo periodo del corso comune comprende il disegno geometrico e di proiezione, la prospettiva e la teoria delle ombre, il disegno d'ornato, il disegno di figura, gli elementi di architettura, l'ornato modellato e dipinto, le nozioni sulle tecniche delle pitture e delle sculture, un corso di cultura generale (lettere, storia, geografia, principi di scienze matematiche e naturali).

Art. 6. — Il programma degli studi nel secondo periodo del corso comune comprende il disegno e la plastica della figura dal modello vivente, il disegno di panneggi, la decorazione ornamentale modellata e dipinta, l'architettura (stili, rilievi, progetti), l'anatomia, la storia dell'arte, le tecniche delle pitture e delle sculture ed il proseguimento del corso di cultura generale.

Art. 7. — Nel secondo periodo è data facoltà agli alunni di eleggere lo studio e l'esercizio nelle tecniche dell'arte che preferiscono.

Art. 8. — Lo studio superiore dell'arte per la pittura, la scultura e la decorazione si svolge liberamente secondo il programma proprio di ciascun docente.

Art. 9. — Nell'Istituto vi ha una scuola libera di studio dal nudo, alla quale sono ammessi anche artisti non iscritti ai corsi dell'Istituto, purchè dimostrino di essere in grado di trarre profitto da tale studio.

Gli alunni dell'Istituto, abilitati a seguire siffatta scuola, hanno tuttavia la preferenza per occupare i posti

Alla vigilanza sulla scuola è deputato, per turno, un insegnante dell'Istituto.

CAPO II.

Art. 10. — Per essere ammessi nell'Istituto i giovani debbono provare di avere compiuto il 14° anno di età e di avere conseguita la licenza dalla sesta classe della scuola elementare.

Inoltre, colui che vuole essere ammesso all'Istituto deve sostenere e superare un esame di disegno geometrico e di disegno elementare d'ornato a mano libera.

Art. 11. — L'ammissione diretta agli anni di corso successivi al primo del corso comune è anche consentita, verso la presentazione della licenza della sesta elementare e sul risultato di uno speciale esperimento di esame su tutte le materie insegnate negli anni precedenti a quello a cui il candidato aspira di essere iscritto.

Art. 12. — Le promozioni, da un anno all'altro del primo e del secondo periodo del corso comune, avvengono sul giudizio che ciascun insegnante reca intorno all'attitudine ed al profitto dimostrato dallo allievo durante l'anno scolastico; la promozione dal corso del primo periodo a quello del secondo ha invece luogo in seguito ad uno speciale esperimento d'esame.

L'alunno che in un biennio non riesca a superare siffatto esame è licenziato dall'Istituto.

Art. 13. — Al termine degli studi del secondo periodo del corso comune è rilasciata una licenza ai giovani che li avranno eseguiti con diligenza e con profitto.

Art. 14. — L'ammissione ai corsi liberi superiori di pittura, scultura e decorazione, è limitata a quei giovani i quali, dopo aver compiuto il secondo periodo del corso comune, ne sieno riconosciuti meritevoli, per le singolari loro attitudini all'arte.

A questo fine i giovani che aspirano a seguire un determinato corso superiore di arte, debbono farne domanda al presidente dell'Istituto. Il giudizio sulla loro ammissibilità al corso anzidetto avviene sui risultati di una gara estemporanea, su tema dato dalla Commissione giudicante.

A sostenere siffatta prova, onde ottenere l'ammissione ad un corso superiore, sono ammessi anche i giovani artisti i quali non abbiano compiuto il corso comune dell'Istituto; ma in questo caso essi devono dare e superare, in precedenza, un esperimento di esame sulle materie del secondo periodo del corso comune.

Art. 15. — Il giudizio intorno alle dette ammissioni è dato da una Commissione di cinque artisti, composta cioè di un consigliere del Consiglio superiore di antichità e Belle arti presso il Ministero della pubblica istruzione, di due artisti liberi (fra i quali dovrà essere l'incaricato del corso libero superiore per l'arte a cui vogliono addirsi i giovani candidati) e di un rappresentante del Consiglio dell'Istituto.

Art. 16. — Ai giovani che abbiano regolarmente seguito, sia sotto il professore incaricato, sia nello studio di un libero docente, il corso libero superiore per una determinata arte, è rilasciato dal presidente dell'Istituto un certificato degli studi da essi compiuti.

CAPO III.

Art. 17. — Al governo dell'Istituto attendono il Consiglio, il Collegio dei professori ed il presidente.

Art. 18. — Il Consiglio è composto del presidente dell'Istituto, dei professori titolari di ruolo e degli insegnanti incaricati e liberi docenti dei corsi liberi superiori dell'arte, non che di tre consiglieri, nominati dal ministro della pubblica istruzione, per un biennio, fra gli artisti residenti in Roma.

Art. 19. — Il Consiglio soprintende a tutto l'Istituto, delibera sulle relazioni didattiche ed amministrative presentatigli dal presidente, discute ed approva il bilancio della spesa annuale, delibera sulle proposte di nomina di insegnanti per merito e degli incaricati annuali, si occupa di tutte le questioni d'ordine generale concernenti l'Istituto.

Art. 20. — Il Consiglio si raduna ordinariamente tre volte l'anno: nei mesi di gennaio, di luglio e di ottobre. Può radunarsi straordinariamente, su invito del Presidente o su richiesta di almeno tre consiglieri, che ne facciano domanda motivata.

Affinchè le riunioni del Consiglio sieno legali, debbono esservi presenti almeno la metà più uno dei consiglieri.

Il consigliere non insegnante, che non intervenga di seguito a due riunioni ordinarie del Consiglio, è dichiarato decaduto ed è sostituito.

Gli insegnanti nell'istituto hanno l'obbligo di intervenire alle sedute del Consiglio.

Ai consiglieri non insegnanti è accordata una indennità di L. 15 per ciascuna seduta del Consiglio a cui intervengono.

Art. 21. — Il collegio dei professori è costituito dal presidente dell'istituto e da tutti gli insegnanti; esso dà il suo avviso sulle faccende riferibili all'ordinario procedimento delle scuole, sui bisogni e sulla disciplina di esse.

Art. 22. — Il presidente è nominato dal Re, sulla designazione fattane dal Consiglio dell'Istituto. Egli è eletto fra i membri del Consiglio. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato due volte di seguito.

Egli è a capo dell'Istituto: provvede al buon procedimento amministrativo e disciplinare di esso; corrisponde con le autorità, firma tutti gli atti che emanano dall'istituto, ordina le spese sulla dotazione.

In caso di breve assenza dall'Istituto, il presidente può delegare le sue funzioni ad un membro del Consiglio.

Art. 23. — Ogni anno, nel mese di gennaio, il presidente presenta all'approvazione del Consiglio dell'Istituto il bilancio preventivo per il successivo esercizio finanziario.

Art. 24. — Il segretario economo cura la corrispondenza, iscrive gli alunni e serba nota delle loro classificazioni e licenze; assiste alle sedute del Consiglio e del collegio dei professori, ne redige

i verbali, tiene la cassa ed i registri di contabilità, eseguisce le spese, compila i rendiconti; ha la consegna di tutti gli oggetti appartenenti all'Istituto, ne tiene esatto inventario e ne risponde; vigila sui custodi e sugli inservienti.

Art. 25. — Il vice segretario ed il custode archivista coadiuvano il segretario economo nei lavori di segreteria, di contabilità e di vigilanza sulle cose e sul personale dell'Istituto e adempiono tutte le mansioni loro affidate dal presidente.

CAPO IV.

Art. 26. — Gli insegnamenti nel corso comune dell'Istituto sono impartiti da professori titolari, da professori aggiunti e da incaricati, giusta il ruolo organico del personale.

Art. 27. — I professori titolari sono nominati dal Re, in seguito a pubblico concorso, per un biennio. Al termine di questo tempo possono essere nominati stabilmente, su proposta del Consiglio dell'Istituto.

Art. 28. — I professori aggiunti sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione, in seguito a pubblico concorso, per un biennio, trascorso il quale, su parere del Consiglio dell'Istituto, possono essere nominati stabilmente.

Art. 29. — Nel caso di merito eminente per insegnamento o per opere eseguite, un professore può essere nominato stabilmente, senza uopo di concorso, su parere favorevole della sezione terza del Consiglio superiore di Antichità e Belle Arti, se si tratta di aggiunti. Per i titolari occorrerà il parere del Consiglio a sezioni riunite.

Art. 30. — Gli incaricati sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione in seguito a pubblico concorso. La nomina di essi, quando non sia annuale, è fatta per un biennio, trascorso il quale su parere del Consiglio dell'Istituto, possono essere confermati stabilmente.

Anche rispetto agli incaricati è data facoltà, nel caso di merito eminente per opere eseguite od insegnamento, di procedere alla nomina senza uopo di concorso sul parere favorevole del Consiglio dell'Istituto.

Art. 31. — I maestri dei corsi liberi superiori di pittura, scultura e decorazione, sono incaricati del loro insegnamento dal Ministro della pubblica istruzione per non più di un quinquennio, con facoltà di conferma per un altro quinquennio, sulla designazione fattane dal Consiglio dell'Istituto con il concorso dei giovani iscritti ai rispettivi corsi superiori.

Art. 32. — Per la designazione del maestro incaricato di ciascun corso si segue questo procedimento.

Allorchè è da provvedere a siffatto incarico il Presidente convoca il Consiglio dell'Istituto per un giorno determinato. Per lo stesso giorno invita i giovani, già iscritti al corso libero superiore per l'arte a cui è da dare il maestro e coloro che sieno già stati riconosciuti meritevoli, nei modi stabiliti dall'art. 14, di ottenere tale iscrizione, a presentare in busta chiusa la loro designazione.

Il Consiglio dell'Istituto procede anch'esso, per votazione segreta, alla indicazione del maestro da eleggere. Colui che, dallo spoglio dei voti del Consiglio e degli scolari, ha raccolto due terzi almeno dei suffragi dei votanti è indicato al Ministro per l'incarico.

Art. 33. — La riconferma, per un altro quinquennio, del maestro incaricato di un corso libero superiore, deve anche seguire nelle forme indicate dall'articolo precedente.

Art. 34. — Per ciascun corso superiore di pittura, di scultura e di decorazione vi possono essere dei liberi docenti. Essi sono chiamati a dare il loro insegnamento dal Consiglio dell'Istituto, con l'approvazione del Ministro della pubblica istruzione sulla domanda e sulla designazione fattane da almeno cinque giovani iscritti ad uno dei corsi superiori. In ogni caso non potrà esservi più di un libero docente, per una determinata arte, quando i giovani iscritti al corso libero superiore per siffatta arte non superino il numero di dieci.

L'incarico ai liberi docenti dura per due anni, e non può essere riconfermato se non nel modo sopra indicato.

Al corso dei liberi docenti può iscriversi qualunque giovane dei corsi liberi superiori.

Art. 35. — Oltre al compenso da corrispondersi al maestro incaricato ed al libero docente, entrambi hanno diritto all'uso di uno studio nell'Istituto o ad una congrua indennità, ove lo studio sia fuori dell'Istituto, non che ai modelli occorrenti per lo studio.

CAPO V.

Art. 36. — Agli alunni che più si distinguono nel corso comune e nei corsi liberi superiori, possono essere assegnati dal Ministero, su proposta del Collegio dei professori rispetto ai primi e del Consiglio dell'Istituto rispetto ai secondi, dei premi d'incoraggiamento.

Art. 37. — Dei saggi finali di tutte le scuole e dei corsi liberi superiori verrà fatta una mostra pubblica ogni due anni.

Art. 38. — Le pene disciplinari sono:

- a) ammonizione;
- b) interdizione temporanea dal frequentare le scuole;
- c) espulsione dall'Istituto.

La prima è inflitta dal Presidente, la seconda con deliberazione del Collegio dei professori, l'ultima dal Ministro della pubblica istruzione sulla proposta del Collegio dei professori.

Disposizioni transitorie.

Art. 39. — Per il solo anno scolastico 1908-909 è ancora consentita l'ammissione dei giovani all'Istituto di Belle Arti alle condizioni del cessato statuto, e per il solo anno scolastico è quindi mantenuto il corso preparatorio al Comune.

Art. 40. — Gli attuali professori emeriti, a forma dello statuto sinora vigente, fanno parte del Consiglio dell'Istituto.

Art. 41. — Il Presidente propone al Consiglio lo schema del regolamento generale dell'Istituto in attuazione del presente regolamento e propone altresì il programma, l'ordine, la distribuzione e gli orari degli studi per i due periodi del corso comune, che dovranno essere approvati dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 42. — Infino a quando non sia provveduto all'insegnamento superiore dell'architettura, mediante scuole speciali, il secondo periodo del corso comune di cui all'art. 3 del presente regolamento organico, sarà di tre anni per coloro che si addicono allo studio dell'architettura.

Al termine dei tre anni vi sarà un esame su ciascuna delle materie obbligatorie del secondo periodo del corso.

Coloro che avranno vinta la prova sopra ciascuna di dette materie otterranno un certificato che abiliti sia a conseguire il diploma d'ingegnere architetto, se si vince la prova degli esami scientifici relativi nella scuola d'applicazione per gli ingegneri, sia a proseguire un quarto anno di perfezionamento, non obbligatorio nello stesso corso di architettura ed ottenere al termine di esso, e mediante un esame speciale, la licenza di professore di disegno architettonico.

Art. 43. — Circa le tasse scolastiche e le dispense da esse, restano in vigore le precedenti disposizioni infino a quando non si sia altrimenti provveduto.

Roma, addì 18 giugno 1908.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro della pubblica istruzione: RAVA.
